Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Martedì, 14 dicembre — Numero 294

AVVISO

Norme d'abbonamento per l'anno 1921

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L.	45
» » semestre	»	26
» » trimestre	»	18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno	L.	90
» » semestre	»	50
» » trimestre	»	30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno	L.	40
» » semestre	»	24
» » trimestre	»	16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione della Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Per errore della copia trasmessaci, nel R. decreto 1° settembre 1920, n. 1524, che approva il regolamento per le riparazioni e le ricostruzioni dei beni degli Enti locali nelle terre liberate dal nemico, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'8 novembre u. s., n. 263, all'art. 3, comma 1°, del regolamento stesso (pagina 3472, 2ª colonna, linea 3ª), è stata indicata la somma di L. 50.000, invece di quella di L. 250.000, portata dal testo originale, e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1720 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro per l'istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio prestato per almeno tre anni alla data del presente decreto, quale preposto alla direzione degli affari dell'istruzione primaria e media per i territori occupati dal R. esercito o nelle nuove Provincie del Regno, con le attribuzioni spettanti all'autorità centrale o all'autorità provinciale, è equiparato all'incarico di reggere un R. provveditorato agli studi conferito per decreto, con gli effetti di cui al primo comma dell'art. 18 del decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771, semprechè chi ne sia stato investito sia fornito dei requisiti richiesti dall'art. 10 del citato decreto-legge.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1725 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 giugno 1913, n. 836, relativa all'Istituto nazionale per la educazione e la istruzione degli orfani dei maestri elementari;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 939, col quale si apportano modificazioni alla predetta legge 26 giugno 1913, n. 836;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il capoverso aggiunto nell'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 939, al 2° capoverso dell'art. 13 della legge 26 giugno 1913, n. 836, è abrogato.

Al 2° capoverso dell'art. 13 della legge 26 giugno 1913, n. 836, è aggiunto il seguente:

« All'ufficiale d'ordine dell'Istituto nazionale per la educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari spetta lo stesso trattamento economico stabilito per gli applicati delle Amministrazioni centrali (Personale d'ordine) dal R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e dal R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231.

Gli aumenti periodici sono deliberati dal Consiglio direttivo dell'Istituto ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1920

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1721 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento degli assegni del corpo R. equipaggi approvato col R. decreto 9 giugno 1907, numero 359;

Visto il R. decreto 2 settembre 1912, n. 1008, che stabilisce gli assegni di viaggio e missione per il personale della R. marina;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 380, in data 27 febbraio 1919, concernente gli assegni dovuti ai militari del corpo R. equipaggi in viaggio od in missione per motivi di servizio;

Visti i RR. decreti 9 ottobre 1919, n. 2159, e 8 aprile 1920, n. 410, portanti aumenti ai prezzi delle tariffe ferroviarie per il trasporto dei viaggiatori e per la spedizione di merci e bagagli;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tariffa annessa al presente decreto, che, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro della marina, forma parte integrante del decreto medesimo, sostituisce quella approvata col decreto Luogotenenziale n. 380, in data 27 febbraio 1919, sugli assegni dovuti ai militari del corpo R. equipaggi in viaggio per motivi di servizio od in missione autorizzata.

Art. 2.

Alle disposizioni del sopra menzionato decreto Luogotenenziale n. 380, in data 27 febbraio 1919, ed alle note che fanno seguito alla relativa tariffa è apportata la seguente variante ed aggiunta:

1° quando nel testo delle disposizioni e note stesse

si fa riferimento « alla indennità chilometrica prevista dalle colonne 6 e 7 della tariffa », vi s'intenda sostituito « il rimborso della spesa per trasporto bagaglio sulle ferrovie » nei limiti di peso indicati nelle corrispondenti colonne della tariffa annessa al presente decreto;

la norma contenuta nel 2° comma della lettera *i*) dell'art. 2 del richiamato decreto Luogotenenziale è estesa anche al rimborso della spesa per trasporto bagaglio come indicata al presente n. 1.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° ottobre 1920 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SECHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Tariffa degli assegni dovuti ai militari del corpo R. equipaggi in viaggio od in missione per motivi di servizio.

GRADI E CLASSI	Soprassoldo giornaliero - *A*			Aumento nel bagaglio nei casi di missione - *B*	Rimborso spesa per trasporto bagaglio sulle ferrovie nei seguenti limiti di peso		Indennità Km. sulle vie ordinarie dello Stato *D*	Bagaglio sulle ferrovie estere — Rimborso della spesa a piè di lista nei seguenti limiti di peso		Rimborso del biglietto		
	nello Stato	all'estero	a bordo di navi da commercio		Imbarco o sbarco	Trasferimento - *C*		missione	imbarco e sbarco	sulle ferrovie, tramvie e automobili nello Stato - *E*	sulle ferrovie all'estero	sul mare compreso il vitto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	L.	L.	L.	L.	Kg.	Kg.	L.	Kg.	Kg.	cl.	cl.	cl.
Capo di 1ª e 2ª classe.	8.50	20 —	1 —	*B*	150	200		30	150	2ª	2ª	2ª
2° capo anz. e 2° capo.	5.50	20 —	1 —		80	130		30	80	3ª	2ª	2ª
Sotto capo.	2.50	12 —	0.50	—	40	90	0.50	30	40	3ª	3ª	3ª
Comune	2 —	10 —	0.50	—	40	90		30	40	3ª	3ª	3ª

Le lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, indicate nella presente tariffa, richiamano quelle corrispondenti delle note che fanno seguito alla tabella approvata col decreto Luogotenenziale n. 380, del 27 febbraio 1919.

Roma, 21 novembre 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il ministro della marina:
SECHI.

Il numero 1727 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto n. 70, del 21 febbraio 1895;

Visto il regolamento per la esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 2150, del 6 dicembre 1917, riguardante la liquidazione delle pensioni per anzianità di servizio e di quelle privilegiate di guerra spettanti ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali;

Visti i decreti Luogotenenziali nn. 494 e 495 del 6 aprile 1919;

Visto il R. decreto n. 1802 in data 2 ottobre 1919 che detta le norme per l'arma dei carabinieri Reali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

I sottufficiali e militari di truppa dei CC. RR. che durante la guerra 1915-918 prestarono servizio in qualità di trattenuti alle armi di autorità e che cessarono dal servizio prima del 1° febbraio 1919 hanno diritto,

all'atto del loro collocamento in congedo, di liquidare la pensione o liquidarne una nuova, se già pensionati, sulla base della paga percepita nell'ultimo mese di servizio effettivamente prestato, e tale paga sarà considerata come percepita per l'anno intero. Gli aumenti concessi col decreto Luogotenenziale n. 444, del 7 aprile 1918, saranno computabili agli effetti della pensione.

Art. 2.

Per i primi 20 anni di servizio la pensione sarà pari alla metà del soldo risultante in base alle norme di cui all'articolo precedente ed aumentata di un quinto di tale metà. Per ciascun anno di servizio oltre il 20°, e fino al 25° incluso, la pensione sarà aumentata di un 25° del soldo complessivo goduto nell'ultimo mese del servizio prestato.

Art. 3.

La pensione di riposo dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali che cessarono dal servizio per infermità dall'andata in vigore del decreto Luogotenenziale n. 494 del 6 aprile 1919 fino al giorno dell'entrata in vigore del R. decreto n. 1802 del 2 ottobre 1919 sarà liquidata all'atto del loro collocamento a riposo sulla base dell'ultimo complessivo assegno giornaliero percepito, considerando tale assegno come goduto per un anno intero.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1728 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 31 dicembre 1915, n. 1968, 20 febbraio 1916, n. 196, 4 agosto 1918, numero 1277 e 9 gennaio 1919, n. 50, concernenti il Comitato tecnico dell'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogata fino a nuova disposizione la durata in vigore dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1968, che affida ad un Comitato tecnico le attribuzioni del Consiglio superiore dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi bancarie, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 936, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa, coll'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli Istituti di emissione di emettere biglietti di Banca od altri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il decreto Ministeriale 30 maggio 1919, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 3 giugno 1919, n. 131, col quale fu autorizzata l'ultima fabbricazione di biglietti dei tagli da L. 1000, da L. 500, da L. 100 e da L. 50 del Banco di Sicilia;

Veduta la deliberazione del 19 marzo 1920, presa dal direttore generale del Banco di Sicilia - coi poteri del Consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto Luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1581 - riguardante una ulteriore fabbricazione di biglietti dei suddetti tagli;

Veduta la domanda della Direzione generale del Banco predetto, in data 29 marzo 1920, n. 5619, con la quale, in relazione alla citata deliberazione presa dal direttore generale coi poteri del Consiglio di amministrazione, si chiede l'autorizzazione alla fabbricazione dei detti biglietti per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali;

Considerato che, stante la maggiore rapidità di circolazione acquistata dai biglietti di taglio maggiore ed il conseguente maggiore logorio, occorre rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione, nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali, e al cambio dei biglietti logori che vengono ritirati dalla circolazione;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione di biglietti del Banco di Sicilia dei tagli e nelle quantità appresso indicati:

Numero duecentomila (n. 200 000) biglietti da lire mille (L. 1000), per il valore complessivo di lire duecentomilioni (L. 200.000.000), divisi in quaranta (40) serie, di n. 5000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 5000, delle quali serie tredici contrassegnate dalle lettere da I e a Z e, a compimento del sesto gruppo già iniziato; ventuna costituenti il settimo gruppo, contrassegnate dalle lettere da A-f a Z-f; e le residuali sei contrassegnate dalle lettere da A-g a F-g.

Numero duecentomila (n. 200.000) biglietti da lire cinquecento (L. 500), per il valore complessivo di lire centomilioni (L. 100.000.000), divisi in quaranta (40) serie, di n. 5000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 5000, delle quali serie sette contras-

segnate dalle lettere da Q-f a Z-f, a compimento del settimo gruppo già iniziato; ventuna costituenti l'ottavo gruppo, contrassegnato dalle lettere da A-g a Z-g; e le residuali dodici contrassegnate dalle lettere da A-h a N-h.

Numero cinquecentomila (n. 500.000) biglietti da lire cento (L. 100), per il complessivo valore di lire cinquantamilioni (L. 50.000.000), divisi in cento (100) serie, di n. 5000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 5000, delle quali serie sedici contrassegnate dalle lettere da F-c a Z-c, a compimento del venticinquesimo gruppo già iniziato; altre ottantaquattro, costituenti il ventiseesimo, ventisettesimo, ventottesimo e ventinovesimo gruppo, contrassegnate dalle lettere da A-d a Z-d, da A-e a Z-e, da A-f a Z-f e da A-g a Z-g.

Numero un milione (n. 1.000.000) di biglietti da lire cinquanta (L. 50) per il complessivo valore di lire cinquantamilioni (L. 50.000.000) divisi in duecento (200) serie, di numero 5000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 5000, delle quali serie venti contrassegnate dalle lettere B-B-d a Z-Z-d, a compimento del quarantasettesimo gruppo già iniziato; altre centosessantotto, costituenti il quarantottesimo, quarantanovesimo, cinquantesimo, cinquantunesimo, cinquantaduesimo, cinquantatreesimo, cinquantaquattresimo e cinquantacinquesimo gruppo, contrassegnate dalle lettere da A-A-e a Z-Z-e, da A-A-f a Z-Z-f, da A-A-g a Z-Z-g, da A-A-h a Z-Z-h, da A-A-i a Z-Z-i, da A-A-l a Z-Z-l, da A-A-m a Z-Z-m, da A-A-n a Z-Z-n; e le residuali dodici contrassegnate dalle lettere da A-A-o a N-N-o.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche rispettivamente fissati dai decreti Ministeriali del 15 settembre 1897, per il taglio da L. 1000; del 24 dicembre 1897, per il taglio da L. 500; del 30 dicembre 1896, per il taglio da L. 100; e del 27 aprile 1897, per il taglio da L. 50; salvo la sostituzione alle parole « Il cassiere principale » di quelle « Il cassiere ».

Art. 3.

Agli stessi biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale del 30 luglio 1895, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dello stesso giorno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 12 aprile 1920.

Il ministro
LUZZATTI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
E IL MINISTRO DEL TESORO

Veduti il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, e il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115;

Veduto il decreto Ministeriale 7 ottobre 1915;

Decretano:

Articolo unico.

Sono approvate le modificazioni alle norme di cui al decreto Ministeriale 7 ottobre 1915 (esecuzione del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167) e le norme per l'esecuzione del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, nel testo annesso al presente decreto.

Roma, 30 novembre 1920.

Il ministro per l'industria e il commercio
ALESSIO.

Il ministro del tesoro
MEDA.

Modificazioni alle norme di cui al decreto Ministeriale 7 ottobre 1915 (esecuzione del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167) e norme per l'esecuzione del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115

Art. 1.

Le riserve di cui all'art. 2 delle norme approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915 per il ramo trasporti, fermo il minimo di L. 30.000, non debbono essere inferiori:

a) al 35 0/0 dei premi incassati per le assicurazioni ad anno;

b) al 15 0/0 dei premi incassati per le assicurazioni a viaggio.

Per il ramo grandine, oltre le misure stabilite con l'art. 2 delle norme predette per incassi annui non superiori a L. 2.000.000, sono stabilite le seguenti, quando gli incassi superino la detta somma:

L. 300.000	se l'incasso dei premi dell'esercizio precedente non è stato superiore a		L.	3.000.000
» 400.000	id.	id.	»	4.000.000
» 500.000	id.	id.	»	5.000.000
» 600.000	id.	id.	»	6.000.000
» 700.000	id.	id.	»	7.000.000
» 800.000	id.	id.	»	8.000.000
» 900.000	id.	id.	»	9.000.000
» 1.000.000	se l'incasso dei premi dell'esercizio precedente ha superato i 9 milioni di lire.			

Art. 2.

Le riserve matematiche di cui all'art. 1 delle norme approvate col decreto predetto e le riserve di cui all'art. 2, primo e secondo comma delle norme stesse, potranno essere diminuite delle parti corrispondenti alle quote di rischio cedute in riassicurazione quando la cessione sia fatta:

1° all'Istituto nazionale delle assicurazioni;

2° ad altre imprese che abbiano provveduto esse a costituire le riserve in corrispondenza dei rischi assunti in riassicurazione, purchè le attività destinate a copertura di tali riserve siano vincolate a garanzia degli assicurati con le imprese cedenti.

Art. 3.

Le norme approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915, per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, e le modificazioni di cui ai precedenti articoli, sono estese alle imprese di cui all'art. 2 del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115.

Art. 4.

L'art. 2 del decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, non si applica:

a) all'Istituto nazionale delle assicurazioni, alla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro e alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali;

b) alle Società costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526, e alle Società o Federazioni costituite a norma del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1919, n. 1759;

c) alle Società cooperative o mutue operanti in un solo Comune purchè i premi o contributi annuali non siano superiori a L. 30.000 per ogni ramo e a L. 100.000 per tutti i rami esercitati.

Per gli infortuni degli operai sul lavoro e per gli infortuni in agricoltura rimangono invariate le disposizioni della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e del relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141, e del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450.

Il ministro per l'industria e il commercio
ALESSIO.

Il ministro del tesoro
MEDA.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il buon esito dei precedenti concorsi diretti a migliorare la produzione del frumento nell'Agro romano;

Riconosciuta l'opportunità di promuovere ed estendere la coltivazione dei grani e delle avene di razza pura per la produzione di buone sementi, che numerose prove dirette, in colture comuni e sperimentali, permettono di ritenere assai bene appropriate alla campagna romana, e di sperimentare nuove razze di orzo;

Riconosciuta l'opportunità di promuovere la costituzione di vasti impianti - individuali e cooperativi - per la produzione di sementi selezionate;

Considerata l'utilità di intensificare la produzione dei frumenti da consumo;

Visti il testo unico 10 novembre 1905, n. 647 e la legge 17 luglio 1910, n. 481, concernenti il bonificamento dell'Agro romano;

Udito il Comitato di vigilanza per l'Agro romano;

Sulla proposta del direttore generale della colonizzazione e del credito agrario;

Decreta:

Art. 1.

Nell'anno agrario 1920-921 i produttori di frumento, di avena e di orzo di razza pura, nonchè i coltivatori di frumento da consumo, della zona di Agro romano soggetta al bonificamento obbligatorio, possono concorrere ai seguenti premi:

a) due grandi medaglie d'argento dorato e due grandi diplomi, con premi di L. 1000 ciascuno agli agenti delle aziende;

b) due medaglie d'argento dorato e due diplomi, con premi di L. 800 ciascuno agli agenti delle aziende;

c) due medaglie d'argento dorato e due diplomi, con premi di L. 600 ciascuno agli agenti delle aziende;

d) due medaglie d'argento dorato e due diplomi, con premi di L. 500 ciascuno agli agenti delle aziende;

e) due medaglie d'argento dorato e due diplomi, con premi di L. 400 ciascuno agli agenti delle aziende;

f) cinque medaglie d'argento e cinque diplomi, con premi di L. 300 ciascuno agli agenti delle aziende;

g) cinque medaglie d'argento e cinque diplomi, con premi di L. 200 ciascuno agli agenti delle aziende.

I premi in danaro agli agenti delle aziende saranno pagati sempre che risultino la loro collaborazione e il loro speciale interessamento al buon esito delle coltivazioni, e potranno essere ripartiti tra il fattore e il capoccia.

Art. 2.

Ai premi, di cui al precedente articolo, possono concorrere agricoltori singoli e cooperative di produttori che abbiano in coltura per la produzione di buone sementi una delle seguenti razze di frumento, avena e orzo fisiologicamente pure, già in coltivazione, più o meno estesa, nella campagna romana.

Razze di frumento di tipo Reatino nn. 1, 2 e 11, Cognese numeri 12, 29 e 31, Gentile Semiaristato n. 48, Marzuolo nn. 83 e 87, Carosella n. 112, Romanello nn. 187 e 211, Zucchetto nn. 235 e 238, Turgido Fucense n. 255, della selezione Todaro.

Ibrido Carlotta Strampelli, Dauno, Luigia Strampelli, Cervaro, Apulia di N. Strampelli.

Razze di avene nn. 23, 87, 99 e 147 della selezione Todaro.

Razze di orzo Maraini, Raineri, Alba, Aurora di N. Strampelli.

Per la produzione di frumento da consumo sono invece ammesse le varietà Rieti, Gentile, Romanello, Turgido Fucense e Marzuolo originarie e riprodotte.

Ciascun agricoltore o ciascuna Cooperativa di produttori non può concorrere con più di due razze di frumento, di avena o di orzo.

Per l'ammissione al concorso per la produzione di sementi di razza pura, la quantità di grano, di avena e di orzo che il concorrente deve produrre non dovrà essere inferiore a quintali cento per ogni razza di frumento o di avena, e a quintali trenta per ogni razza di orzo, e dovrà essere meccanicamente selezionata come è uso per le buone sementi.

La vagliatura dei sopra fissati quantitativi dovrà essere ultimata per le avene e per gli orzi non oltre il 30 settembre, e per i frumenti non oltre il 15 ottobre 1921. Al concorso per la produzione di frumento da consumo saranno ammesse soltanto le coltivazioni che fanno parte di rotazioni continue e che abbiano una estensione complessiva non minore di venticinque ettari.

Art. 3.

I concorrenti produttori di razze pure debbono seguire un processo colturale che assicuri il perfetto isolamento di ciascuna razza e disporre di un appropriato impianto per la selezione meccanica delle sementi: impianto del quale sarà allegata una breve descrizione (macchinario, granai, ecc.) alla domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Su proposta motivata della Commissione giudicatrice, il Ministero per l'agricoltura potrà concedere, a ciascuno dei concorrenti premiati per la coltivazione di razze pure, uno speciale diploma che lo segnali come produttore di sementi di razza pura, sottoposto a controllo e a garanzia stabiliti nel regolamento approvato con decreto Ministeriale 20 ottobre 1917.

Art. 5.

Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire entro il 15 gennaio 1921 al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale della colonizzazione e del credito agrario) e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

1° cognome, nome, paternità e residenza abituale del concorrente;

2° cognome e nome del fattore o capoccia dipendente dal concorrente;

3° denominazione del fondo ove ha luogo la coltivazione;

4° superficie coltivata con le razze di frumento, di avena o di orzo per le quali si concorre;

5° dichiarazione se si intende partecipare al concorso per la produzione di sementi pure, ovvero al concorso per produzione di frumento da consumo (chi intenda partecipare all'uno o all'altro concorso deve presentare domande separate).

Art. 6.

Per ciascuna coltura di frumento, di avena o di orzo il concorrente deve far pervenire al Ministero, entro il 15 agosto 1921, una breve relazione sulla condizione in cui la cultura stessa fu avviata e si svolse. E cioè:

1° estensione delle colture (ettari);

2° terreno (giacitura - impasto - condizioni di scolo);

3° lavori di preparazione;

4° cultura precedente;

5° concimazione (diretta e alla cultura precedente);

6° semina (epoca - a righe o a spaglio - quantità di seme per ettaro - provenienza della semente - trattamenti prima dello spargimento);

7° cure culturali (terra nera - erpicature - sarchiature - concimazione in copertura - soppressione tempestiva dei cespi colpiti da carbone);

8° mietitura (a mano o con macchine - epoca);

9° trebbiatura (epoca - prodotto complessivo in granelli, possibilmente anche prodotto in paglia);

10° eventuali danni:

a) da azioni meteoriche (grandine, siccità, ecc.);

b) da parassiti animali e vegetali.

Art. 7.

Non più tardi del 30 settembre 1921 i concorrenti dovranno far

pervenire per ogni razza, in appropriati imballaggi, una ventina di cespi di frumento, di avena o di orzo sradicati prima della mietitura o venti chilogrammi di granelli, perchè possano figurare nella speciale mostra. Detti campioni saranno restituiti dopo la mostra. Per il concorso per la produzione di sementi di razza pura, i granelli di cui sopra dovranno essere opportunamenti vagliati.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di seguire le coltivazioni e controllare con tutti i mezzi che reputerà idonei le indicazioni date dai concorrenti. Essa preleverà, anche a mezzo di agenti di sua fiducia, per ogni partita in concorso, nei magazzini dei concorrenti, due campioni di un chilogramma, ciascuno, rispettivamente dai granelli in natura (come escono dalla trebbiatrice) e da quelli preparati per la semina, e pronti per la vendita.

Art. 9.

Per il concorso per la produzione di sementi di razza pura il giudizio di merito sarà basato sulle osservazioni di campagna, sulle qualità agrarie e commerciali dei prodotti e sul grado di purità che il concorrente sia riuscito ad assicurare alla razza in cultura.

A pari qualità di prodotto in granelli, l'aggiudicazione dei premi sarà decisa tenendo conto dell'entità della produzione, dell'ordinamento tecnico-economico e dello svolgimento dell'attività produttiva nella impresa.

Per il concorso per la produzione di frumento da consumo il conferimento dei premi sarà fatto prendendo in considerazione ed equamente comparando:

a) le condizioni delle singole aziende concorrenti in rapporto alle prescrizioni di bonifica ed a quelle relative alla obbligatorietà delle colture alimentari;

b) la entità della produzione di frumento: produzione complessiva ed unitaria;

c) la oculatezza e la diligenza che hanno presieduto alla buona preparazione del terreno o allo svolgimento della coltivazione del grano;

d) le qualità commerciali del prodotto in granelli.

Art. 10.

Alle spese per i premi in denaro, diplomi e medaglie, per le visite della Commissione giudicatrice alle culture ammesse a concorso, per le sedute di aggiudicazione del concorso stesso, nonchè per la organizzazione della Mostra campionaria è assegnata la somma di L. 25,000 da prelevarsi dalla Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, istituita con l'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Il direttore generale della colonizzazione e del credito agrario incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 9 dicembre 1920.

Il ministro
MICHELI.

IL COMMISSARIO GENERALE
per gli approvvigionamenti e i consumi

Visti i decreti 3 gennaio 1918, n. 49, 17 giugno 1920, n. 1043, la legge 30 settembre 1920, n. 1349 e il decreto Commissariale 10 novembre 1920;

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento del formaggio pecorino romano e della ricotta;

Ritenuta l'opportunità di affidare tale compito agli stessi produttori riuniti in Consorzio obbligatorio;

Decreta:

Art. 1.

È costituito un Consorzio obbligatorio dei produttori di formaggio pecorino romano e di ricotta della provincia di Roma.

Art. 2.

Il Consorzio avrà sede in Roma e durerà sino al 31 agosto 1921, salvo proroga da disporsi con decreto del commissario generale degli approvvigionamenti e i consumi.

Art. 3.

Il Consorzio è regolato dallo statuto e regolamento annesso al presente decreto.

Ad esso Consorzio sono deferite tutte le attribuzioni demandate con decreto 10 novembre 1920 all'Ufficio di requisizione formaggio pecorino romano.

L'Ufficio continuerà la sua gestione sino a regolare funzionamento del Consorzio.

Art. 4.

Del Consorzio fanno parte tutti i produttori, singoli o Enti, di formaggio pecorino e di ricotta della provincia di Roma.

Art. 5.

A datare dal giorno della entrata in vigore del presente decreto tutto il formaggio pecorino e la ricotta prodotti e già requisiti dall'Ufficio speciale requisizione pecorino romano, a norma del decreto 10 novembre 1920, e tutto il pecorino e la ricotta che saranno successivamente prodotti nella stagione casearia 1920-1921 nella provincia di Roma sono requisiti ed a disposizione del Consorzio istituito col presente decreto, come pure tutti gli impianti e i magazzini delle Ditte salatrici.

Le denunzie dei produttori e dei salatori, di cui agli articoli 3 e 5 del decreto 10 novembre, dovranno essere indirizzate al Consorzio obbligatorio dei produttori del formaggio pecorino romano.

Art. 6.

Il formaggio raccolto viene ceduto dal Consorzio al Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi secondo le norme stabilite dall'articolo 20 dello statuto del Consorzio.

Art. 7.

La cauzione versata da ogni consorziato, nella proporzione indicata nell'art. 17 dello statuto, resta vincolata a favore del Commissariato generale agli approvvigionamenti e consumi a titolo di garanzia degli obblighi verso il medesimo assunti dal Consorzio, e del regolare funzionamento di esso.

Art. 8.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, e 18 aprile 1918, n. 459, e della legge 30 settembre 1920, n. 1349.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 9 dicembre 1920.

Il commissario generale
SOLERI.

STATUTO-REGOLAMENTO
del Consorzio
fra produttori di formaggio pecorino romano.

TITOLO I.

Denominazione - Sede - Durata - Scopo.

Art. 1.

Il Consorzio obbligatorio fra i produttori di formaggio pecorino della provincia di Roma, istituito con decreto in data 9 dicembre 1920 del Commissariato generale agli approvvigionamenti e consumi, ha la sua sede in Roma, vi fanno parte tutti i proprietari di olii e i produttori di formaggio della Provincia romana, e avrà la durata sino al 31 agosto 1921,

Art. 2.

Gli scopi del Consorzio sono i seguenti:

a) effettuare la raccolta di tutto il formaggio pecorino e di tutta la ricotta prodotti o da prodursi nella Provincia romana nell'annata casearia 1920-921, anche se il formaggio è stagionato fuori della Provincia, proseguendo nell'azione e nelle attribuzioni dell'Ufficio speciale requisizione formaggio pecorino romano istituito con decreto 10 novembre 1920;

b) disciplinare e sorvegliare la stagionatura del formaggio pecorino;

c) tenere a disposizione del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi quel quantitativo di formaggio pecorino che sarà stabilito dal Commissariato generale medesimo (Articolo 20 del presente statuto);

d) ripartire fra i produttori consorziati il beneficio derivante dall'esportazione del formaggio pecorino a norma degli articoli 25 [illegible] presente statuto.

TITOLO II.

Obblighi dei consorziati.

Art. 3.

Entro 15 giorni dalla data del decreto di costituzione del Consorzio tutti i produttori consorziati devono comunicare alla Presidenza del Consorzio:

a) la quantità di formaggio fresco prodotto nella corrente stagione fino al momento della denuncia, comprendendo in essa anche tutto il formaggio già denunciato all'Ufficio speciale di requisizione;

b) la Ditta o le Ditte alle quali hanno già iniziata la consegna dei loro prodotti;

c) la quantità di ricotta giornalmente prodotta.

In seguito quindicinalmente ogni produttore dovrà denunziare il quantitativo di formaggio e di ricotta prodotto.

È data facoltà al Consiglio di amministrazione del Consorzio di ordinare ai consorziati o a taluno di essi le Ditte salatrici alle quali deve essere consegnata la rispettiva produzione del formaggio fresco.

Art. 4.

Alle denuncie deve essere allegata una nota con la indicazione del numero delle forme e del peso complessivo distinta per ogni azienda agraria.

Le denunzie devono essere fatte per lettera raccomanda

TITOLO III.

Assemblee.

Art. 5.

I consorziati debbono essere convocati in assemblea ordinaria non più tardi del mese di luglio per la presentazione del conto generale relativo alla gestione del Consorzio.

Art. 6.

Le assemblee straordinarie sono convocate in qualunque momento dal Consiglio di amministrazione su sua deliberazione o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati.

Art. 7.

Le assemblee generali sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei consorziati e in seconda convocazione (24 ore dopo la prima con avviso nella lettera di convocazione) qualunque sia il numero degli intervenuti.

I consorziati non possono farsi rappresentare in assemblea che da un altro consorziato e ognuno di essi non può avere più di una rappresentanza.

Le deliberazioni delle assemblee sono prese a maggioranza di voti.

TITOLO IV.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Il Consorzio è retto e amministrato dal Consiglio d'amministrazione formato di nove membri nominati, rispettivamente, in ragione di tre per ciascuno, dai seguenti Enti: Sindacato agricoltori del Lazio, Confederazione laziale dell'agricoltura, Associazione armentizia.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e nomina un segretario che può essere scelto anche all'infuori dei componenti il Consiglio stesso.

La maggioranza almeno dei consiglieri deve risiedere in Roma.

Art. 9.

I membri del Consiglio durano in carica sino al termine dell'esercizio e possono essere rieletti in caso di proroga di durata del Consorzio.

Nel caso che qualcuno dei consiglieri cessi per qualsiasi causa dall'ufficio prima del termine, l'Associazione dalla quale il medesimo sia stato nominato, provvederà alla sua sostituzione.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione cura tutti gli atti inerenti al funzionamento del Consorzio. Esso delibera a maggioranza di voti con la presenza almeno della metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il parere cui accede il presidente.

TITOLO V.

Presidente.

Art. 11.

Il presidente cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, che egli convoca a Roma alla sede sociale con lettera raccomandata inviata almeno 6 giorni prima della data stabilita, ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta domanda scritta da due consiglieri.

Egli ha la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai consorziati e ai terzi, e può, su deliberazione del Consiglio, delegare tutte o parte delle sue attribuzioni a un consigliere delegato.

Art. 12.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente le sue funzioni saranno assunte dal consigliere più anziano di età.

TITOLO VI.

Sindaci.

Art. 13.

I sindaci sono nominati in numero di cinque effettivi e due supplenti, di accordo fra le presidenze del Sindacato agricolo del Lazio, della Confederazione laziale dell'agricoltura e della Associazione armentizia.

Art. 14.

I sindaci hanno tutte le funzioni ad essi deferite dal Codice di commercio e più specialmente quella di esercitare opera di sindacato sull'andamento del Consorzio, di assistere alle riunioni del Consiglio d'amministrazione con solo voto consultivo e di ispezionare in qualunque momento magazzini, uffici, libri e documenti.

TITOLO VII.

Commissione arbitrale.

Art. 15.

La Commissione arbitrale è composta di sei membri nominati in ragione di due per ciascuna dalle presidenze del Sindacato agricolo del Lazio, della Confederazione agricola laziale e dell'Associazione armentizia, e di un magistrato con grado non inferiore a quello

di giudice di tribunale che sarà nominato dal commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi e che ne avrà la presidenza.

La Commissione è integrata volta per volta per ogni giudizio con due arbitri nominati, rispettivamente, in ragione di uno per ciascuna delle parti in causa. Se una delle parti è il Consorzio, l'arbitro sarà nominato dal Consiglio d'amministrazione.

La Commissione arbitrale pronuncia il suo giudizio inappellabile a termini dell'art. 28 1° C. P. C. su tutte le controversie fra consorziati o fra Consorzio e consorziati in ordine all'applicazione del decreto del commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi in data 9 dicembre 1920 e del presente statut

TITOLO VIII.

Mezzi di vigilanza.

Art. 16.

Il Consorzio si vale, per l'opera di vigilanza, degli ispettori e di tutti quei mezzi che sono messi a sua disposizione dal commissario generale per gli approvvigionamenti.

TITOLO IX.

Cauzioni - Sanzioni.

Art. 17.

Ogni consorziato dovrà versare alla presidenza del Consorzio, nel termine di un mese dalla sua obbligatoria iscrizione al Consorzio, una cauzione fruttifera variabile da un minimo di L. 250 a un massimo di L. 2000 proporzionalmente alla potenzialità della propria azienda e secondo sarà determinato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Nel caso che i consorziati contravvengano agli obblighi stabiliti dal presente statuto e dal decreto del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi il Consiglio di amministrazione (salvo l'applicazione delle sanzioni penali per gli atti o le omissioni che costituiscano trasgressioni alle disposizioni delle autorità) disporrà, a seconda dei casi, che il contravventore perda in tutto o in parte la sua cauzione, e sia escluso in tutto o in parte dalla quota di riparto degli utili. Tali cauzioni e quota di riparto di utili saranno devoluti al Consorzio.

Art. 19.

Il consorziato che a termini dell'articolo precedente abbia perduto la sua cauzione ha l'obbligo di ricostituirla nel termine di dieci giorni.

TITOLO X.

Gestione.

Art. 20.

Il formaggio fresco raccolto, compreso quello svincolato durante l'annata per ordine del commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi, rimarrà a disposizione del Commissariato generale, per il consumo interno, sino alla concorrenza di q.li 30.000, proporzionalmente ridotti, agli effetti della salatura e della stagionatura, nella misura del 15 0[0.

Il quantitativo risultante oltre i quintali 30,000 e sino a quintali 36,000 sarà diviso per metà fra il Commissariato generale ed il Consorzio.

Il quantitativo eccedente quintali 36,000 e fino a quintali 40,000, resterà a disposizione esclusiva del Consorzio.

L'ulteriore quantitativo oltre i 40,000 quintali sarà di nuovo diviso a metà fra il Commissariato generale e il Consorzio.

Art. 21.

Il formaggio pecorino romano sino alla concorrenza del quantitativo prestabilito dal precedente articolo, sarà destinato al consumo nella misura che verrà mensilmente fissata dal Commissariato generale agli approvvigionamenti e consumi, il quale indicherà l'Ente o gli Enti ai quali il formaggio dovrà essere consegnato.

Art. 22.

La raccolta della ricotta è disciplinata dal Consorzio, che dovrà cederla al consumo al prezzo stabilito da decreto del prefetto della provincia di Roma.

Non sarà permessa l'esportazione dalla Provincia se non dal prefetto della provincia di Roma, su conforme parere scritto del Consorzio.

Art. 23.

Il prezzo massimo di requisizione e quindi il prezzo massimo a cui il formaggio fresco ben confezionato deve esser pagato ai produttori dalle Ditte ammesse alla salatura e stagionatura è fissato in L. 650 a quintale per merce resa al magazzino dal salatore secondo le consuetudini locali in vigore.

Per merce male confezionata sarà fatta una proporzionale riduzione sul prezzo suindicato.

Art. 24.

Il prezzo massimo di cessione agli Enti, che saranno indicati dal commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi, del formaggio salato e maturo è fissato in L. 920 a quintale per merce posta su vagone alla stazione di partenza.

Sulla differenza fra il prezzo del formaggio fresco e quello di cessione del formaggio maturo il Consorzio versa alle Ditte stagionatrici il compenso per la stagionatura e al Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi L. 5 a quintale.

Art. 25.

In virtù del decreto del Commissariato generale approvvigionamenti e consumi in data 9 dicembre 1920 il Consorzio, dopo completata la consegna del quantitativo spettante al Commissariato, ha facoltà di esportare il quantitativo rimasto a sua disposizione. La esportazione sarà fatta direttamente dal Consorzio il quale dovrà cedere allo Stato tutta la valuta estera ricavata dalla vendita del formaggio pecorino.

Art. 26.

Gli utili dell'esercizio saranno ripartiti nella seguente misura:

a) 80 0[0 ai consorziati;

b) 10 0[0 a disposizione del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e consumi per l'incremento dell'industria lattifera e casearia del comune di Roma;

c) 5 0[0 al Consiglio di amministrazione;

d) 5 0[0 a disposizione del Consiglio di amministrazione per opere sociali relative all'industria armentizia romana.

Art. 27.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Commissariato generale degli approvvigionamenti e consumi il quale ha piena facoltà di eseguire ispezioni in qualunque momento per controllo di registrazione, contabilità, magazzino, ecc.

Roma, 9 dicembre 1920.

Il commissario generale
SOLERI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale del 29 novembre 1920 registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1920:

Novelli Lucio, Razzano Nicola, Paolucci Antonio, inservienti avventizi nel Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, sono nominati uscieri nel Ministero stesso, con decorrenza dal 1° novembre 1920, avvertendo che il sig. Paolucci Antonio è nominato in soprannumero.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 13 dicembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	168 71	Berlino	39 42
Londra	99 65	Vienna	8 25
Svizzera	445 50	Praga	—
Spagna	—	New York	28 75

Oro 395 10

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	74 92	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 26	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

Raffaelli Alessandro, maggiore, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 16 ottobre 1920.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

Marrone Domenico, tenente, rimosso dal grado dal 18 ottobre 1920.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 25 novembre 1920:

Paternò Ludovico, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 21 ottobre 1920.

Paternò Ludovico, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 4 dicembre 1917 nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 25 novembre 1920:

Zenone Amedeo, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Con R. decreto del 28 novembre 1920:

Sogaro Mario, capitano, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 16 marzo 1918 nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Baldino Vittorio, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 27 ottobre 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Fussi Vittorio, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 18 maggio 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Arma del genio.

Con R. decreto del 25 novembre 1920:

Tricarico Vito, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 30 agosto 1917 nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 29 ottobre 1920:

Spadoni Raoul, maresciallo capo, nominato sottotenente in servizio attivo nell'arma del genio, con anzianità 1° maggio 1916 e con riserva d'anzianità relativa.

Corpo aeronautico militare.

Con R. decreto del 28 novembre 1920:

Brach Papa Francesco, tenente genio, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Corpo sanitario militare.

I seguenti tenenti colonnelli medici sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 30 novembre 1920:

Camboni cav. Francesco — Nego cav. Ernesto — Tosti cav. Domenico — Castagnone cav. Pietro — D'Aloia cav. Giovanni — Capialbi nob. dei conti cav. Antonio — D'Elia cav. Antonio — Baudizzone cav. Giovanni — Gabri cav. Giuseppe.

I seguenti maggiori medici sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 30 novembre 1920:

Sagnotti cav. Augusto — Bracco cav. Giacomo — Gilardoni cav. Enrico — Massa cav. Goffredo — Borsarelli cav. Giovanni — Chironi cav. Pietro — Capparelli cav. Vincenzino — Gasparini cavalier Iginio — Quaglio cav. Celio — Mastroviti cav. Nicola.

Zincone Pietro, capitano medico, accettata la volontaria rinuncia al grado, dal 16 dicembre 1920.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 19 ottobre 1920:

Azzati cav. Umberto, tenente colonnello commissario, promosso colonnello commissario con anzianità assoluta 2 marzo 1919 e decorrenza assegni dal 1° aprile 1919.

Con R. decreto del 25 novembre 1920:

Ferrara Antonio, capitano commissario, dispensato dal servizio attivo permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nei ruoli degli ufficiali commissari di complemento, dal 1° dicembre 1920.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 19 settembre 1920:

Marino Gaetano, capitano amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio per la durata di mesi sei, dal 26 luglio 1920, l'aspettativa di cui sopra deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 29 ottobre 1920:

I seguenti tenenti di amministrazione sono promossi capitani con le anzianità e decorrenze assegni sottoindicate:

Con anzianità 1° settembre 1920
e decorrenza assegni dalla data stessa:

Agnello Carmelo — Calvani Enrico.

Con anzianità 26 settembre 1920
e decorrenza assegni dal 1° ottobre 1920:

Malusardi Silvio — Guarracino Ottavio.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 48 dal 22 al 28 novembre 1920.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Alessandria	Acqui	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	2	—	2
Brescia	Brescia	—	5	—	6
»	Chiari	—	2	—	2
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Cremona	Cremona	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	3	—
Salerno	Sala Consilina	—	1	—	1
»	Salerno	—	1	—	1
		2	19	4	20
	Carbonchio sintomatico.				
Girgenti	Girgenti	—	1	—	1
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Torino	Pinerolo	—	1	—	1
»	Torino	—	1	—	1
Verona	Verona	2	—	2	—
		3	4	3	4
	Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	3	1	3	3
»	Asti	5	1	6	1
»	Casale Monferrato	3	6	4	10
»	Novi Ligure	—	1	—	1
»	Tortona	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
»	Bari	1	—	1	—
Belluno	Belluno	—	2	—	3
»	Feltre	—	1	—	1
»	Pieve di Cadore	1	1	1	5
Bergamo	Bergamo	11	4	19	6
»	Treviglio	8	2	15	2
	***Segue:* Afta epizootica.**				
Bologna	Bologna	5	—	8	1
»	Imola	—	1	—	1
»	Vergato	1	—	3	—
Brescia	Brescia	17	1	28	3
»	Chiari	2	1	2	2
»	Salò	2	—	2	—
»	Verolanuova	4	—	5	—
Como	Como	5	1	7	2
»	Lecco	6	2	8	2
»	Varese	1	—	1	—
Cremona	Casalmaggiore	—	4	—	5
»	Crema	1	—	1	1
»	Cremona	—	2	—	3
Cuneo	Alba	3	—	6	—
»	Cuneo	1	—	1	—
»	Mondovi	2	1	3	1
»	Saluzzo	1	—	1	—
Ferrara	Ferrara	3	—	3	—
Firenze (*a*)	Firenze	2	—	26	—
»	Pistoia	2	—	5	1
»	San Miniato	3	—	5	—
Forlì	Cesena	1	1	1	1
»	Rimini	1	—	2	—
Genova	Albenga	1	1	1	1
»	Genova	2	—	2	—
Lucca	Lucca	3	—	3	1
Mantova	Mantova	4	5	4	7
Massa e Carrara	Massa	—	1	—	1
»	Abbiategrasso	—	2	—	2
Milano	Gallarate	1	1	1	1
»	Lodi	4	3	4	4
»	Milano	7	—	8	2
»	Monza	—	1	—	1
Modena	Mirandola	1	—	1	—
»	Modena	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	1	1	1	1
»	Novara	1	2	1	3
»	Vercelli	—	2	—	2
Padova	Padova	2	1	2	2
Parma	Borgo San Donnino	—	1	—	1
»	Parma	1	1	1	1
Pavia	Mortara	5	3	8	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue: Afta epizootica.					
Pavia	Pavia	8	1	8	1
»	Voghera	7	2	11	6
Perugia	Orvieto	—	1	—	2
Pesaro e Urbino	Pesaro	4	—	5	1
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	3	3	13	6
»	Piacenza	4	2	5	17
Pisa	Pisa	2	2	5	4
»	Volterra	2	—	3	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	4	3	5	8
»	San Remo	—	1	—	1
Potenza	Matera	2	—	2	—
Ravenna	Faenza	—	1	—	1
»	Lugo	1	—	3	1
»	Ravenna	2	—	4	—
Rovigo	Adria	2	—	3	—
»	Rovigo	5	—	6	—
Sondrio	Sondrio	6	1	7	2
Teramo	Teramo	1	—	2	—
Torino	Aosta	—	1	—	4
»	Ivrea	2	—	2	1
»	Pinerolo	2	2	2	2
»	Susa	3	—	6	1
»	Torino	5	6	11	9
Treviso	Treviso	—	3	—	3
Venezia	Venezia	5	—	5	1
Verona	Verona	6	1	6	4
Vicenza	Vicenza	2	1	4	1
		208	97	322	168

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Ancona (*a*)	Ancona	6	1	11	9
Aquila degli Ab.	Sulmona	1	—	15	1
Arezzo (*a*)	Arezzo	7	—	31	34
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	2	—	7	1
»	Fermo	2	—	6	1
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
Benevento	Benevento	—	1	—	2
»	Cerreto Sannita	1	—	3	—
Bergamo	Bergamo	1	—	1	—
Bologna	Bologna	3	1	10	3
»	Imola	5	—	29	2
Brescia	Chiari	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	—	1	—	3
Caserta	Sora	1	—	1	—
Chieti	Vasto	—	1	—	1
Cremona	Crema	—	2	—	3
Cuneo	Mondovì	—	2	—	[illegible]
Ferrara	Ferrara	1	[illegible]	2	7

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Segue: Malattie infettive dei suini.					
Firenze (*a*)	Firenze	2	1	2	5
Genova	Genova	1	—	2	1
Macerata	Camerino	2	—	7	—
»	Macerata	8	2	40	6
Mantova	Mantova	3	2	4	6
Modena	Modena	2	—	2	—
Napoli	Pozzuoli	1	—	1	—
Parma	Borgo San Donnino	1	2	1	2
Perugia	Perugia	1	—	2	—
»	Rieti	1	—	2	9
»	Terni	1	—	4	—
Pesaro e Urbino	Urbino	3	1	3	1
Potenza	Matera	1	—	1	2
»	Melfi	3	—	13	—
Ravenna	Lugo	1	—	1	—
»	Ravenna	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	1	1	1
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Teramo	Penne	—	1	—	1
»	Teramo	1	2	1	4
Torino	Torino	—	1	—	1
Venezia	Venezia	1	—	1	—
Verona	Verona	1	—	5	—
		68	26	213	106

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Firenze (*a*)	Firenze	1	—	1	—
Napoli	Pozzuoli	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	7	—
Parma	Parma	—	1	—	1
		2	2	8	2

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Ascoli Piceno	Fermo	—	2	—	3
Bari delle P. (*b*)	Bari	—	2	—	2
»	Barletta	1	—	1	—
Cremona	Cremona	—	1	—	1
Firenze (*a*)	Pistoia	1	—	1	—
Girgenti (*b*)	Girgenti	1	—	2	—
Palermo	Palermo	1	—	1	—
		4	5	5	6

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Massa e Carrara	Pontremoli	1	—	2	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Farcino criptococcico.				
Bari delle Puglie	Bari	2	1	3	2
»	Barletta	1	1	1	1
Caserta	Nola	—	1	—	1
Genova	Chiavari	1	—	2	2
»	Genova	—	1	—	1
Girgenti	Bivona	1	—	1	—
Napoli	Casoria	1	—	1	—
»	Napoli	2	—	2	1
Palermo	Cefalù	1	—	1	—
»	Palermo	1	—	9	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	1	—	1	—
»	San Remo	5	1	17	1
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		17	5	39	9
	Morbo coitale maligno.				
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
»	Treviglio	10	—	21	—
Cremona	Crema	—	1	—	1
Forlì	Forlì	1	—	1	—
Modena	Modena	1	—	1	—
Pisa	Pisa	2	—	2	—
»	Volterra	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		17	2	28	2
	Colera dei polli.				
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	9	1
»	Fermo	1	—	5	—
Benevento	Benevento	1	—	7	2
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Chieti	Vasto	—	1	—	3
Macerata (a)	Macerata	—	1	—	20
Pisa	Pisa	1	—	5	—
Teramo	Teramo	1	—	4	—
		6	2	31	26
	Vaiuolo ovino.				
Potenza	Potenza	1	—	1	—
	Barbone dei bufali.				
Potenza	Matera	1	—	1	—
	Rogna.				
Aquila degli A.	Aquila	2	1	10	10
»	Avezzano	2	—	5	—
»	Sulmona	2	—	2	—
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	3
Firenze (a)	Firenze	1	—	1	—
		7	2	18	13

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattie	Numero dei comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	12	21	24
Carbonchio sintomatico	5	7	7
Afta epizootica	38	305	499
Malattie infettive dei suini	32	94	319
Morva	4	5	10
Farcino criptococcico	8	22	48
Rabbia	6	9	11
Rogna	3	9	31
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	—	—	—
Vaiuolo ovino	1	1	1
Morbo coitale maligno	7	19	30
Tubercolosi bovina	1	1	2
Barbone dei bufali	1	1	1
Colera dei polli	7	8	57

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame delle terre redente dall'8 al 14 novembre 1920.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
	Colera dei polli.				
Venezia Trident.	Ampezzo	1	—	2	—
»	Merano	—	1	—	1
»	Trento (città)	—	1	—	3
		1	2	2	4

Afta epizootica.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia (*a*)	Bencovaz	1	—	2	—
»	Knin	1	—	5	—
Venezia Giulia	Lussino	1	—	3	—
»	Parenzo	1	—	1	—
»	Rovigno	1	—	1	—
Venezia Trident.	Ampezzo	1	—	3	1
»	Bolzano	2	1	3	9
»	Borgo	2	—	4	1
	Bressanone	5	2	18	6
	Brunico	2	—	3	3
	Cles	3	—	21	—
	Merano	1	2	1	2
	Mezolombardo	1	—	6	1
	Primiero	1	—	2	—
	Riva	—	1	—	2
	Rovereto	2	2	4	7
	Tione	3	3	18	9
	Trento	8	—	15	1
		36	11	110	42

Rogna.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia (*a*)	Bencovaz	2	—	3	—
»	Knin	3	—	7	—
»	Zara	3	—	99	—
Venezia Giulia	Monfalcone	1	—	1	—
»	Parenzo	1	—	1	—
»	Postumia	3	—	4	—
Venezia Trident.	Bolzano	3	—	3	—
»	Borgo	10	—	44	—
»	Cles	1	—	1	—
»	Merano	3	—	3	—
»	Tione	3	—	6	—
		33	—	172	—

Malattie infettive dei suini.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia (*a*)	Bencovaz	1	—	4	—
»	Zara	3	—	81	—
Venezia Giulia	Parenzo	1	1	1	3
»	Pola	1	—	1	—
Venezia Giulia	Volosca	1	—	4	—
Venezia Tridentina	Ampezzo	1	—	3	—
»	Bolzano (città)	1	—	1	—
»	Bolzano	2	3	7	9
»	Borgo	1	—	2	—
»	Cles	1	—	1	—
»	Merano	6	—	22	1
»	Mezolombardo	—	1	—	10
»	Rovereto	4	—	28	—
»	Tione	5	—	16	—
		28	5	171	23

Segue: Malattie infettive dei suini.

Vaiuolo ovino.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia (*a*)	Bencovaz	2	—	15	—
»	Knin	2	—	6	—
»	Sebenico	2	—	119	—
»	Zara	3	—	81	—
		9	—	221	—

Farcino criptococcico.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Venezia Trident.	Rovereto	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici con casi di malattie	Numero dei Comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Afta epizootica	18	47	152
Rogna	11	33	172
Malattie infettive dei suini	14	33	194
Vaiuolo ovino	4	9	221
Rabbia	—	—	—
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Farcino criptococcico	1	1	1
Colera dei polli	3	3	6

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto del 26 settembre 1920:

Morresi Cesare, geometra, è collocato, a sua domanda, in aspettativa, per motivi di famiglia, a decorrere dal 1° giugno 1920.

Coppola Santo, ingegnere, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, a decorrere dal 1° giugno 1920.

Con R. decreto del 5 ottobre 1920:

Accardi Antonino, ingegnere, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di famiglia, a decorrere dal 1° aprile 1920.

CONCORSI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 9 giugno 1907, n. 298;

Visto il regolamento per l'ammissione, l'avanzamento ed il servizio alternato fra l'interno e l'estero nelle carriere diplomatica e consolare approvato con Regi decreti 6 maggio 1911, n. 388, 13 luglio 1911, n. 730 e 14 febbraio 1918, n. 321;

Visto l'art. 63 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, che dà facoltà in caso di riconosciuta necessità di coprire in ciascuna Amministrazione metà dei posti che erano vacanti nei gradi inferiori al primo grado direttivo alla data d'attuazione dello stesso decreto-legge o di quelli che si sarebbero resi vacanti in tali gradi per effetto delle disposizioni degli articoli 55 e 59 del citato decreto-legge;

Considerato che al 1° dicembre 1919 erano vacanti nella carriera consolare 45 posti e che successivamente se ne rese vacante un altro per effetto della disposizione dell'art. 55 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Considerato che con concorso bandito con decreto Ministeriale 24 novembre 1919 furono coperti 13 posti di addetto consolare su 23 che potevano essere messi a concorso, rimanendo in facoltà della Amministrazione di coprirne altri 10;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso a 10 posti di addetto consolare.

Il tempo utile per la presentazione delle domande è fissato al 15 febbraio 1921.

Art. 2.

Il concorso sarà regolato in base alla legge 9 giugno 1907, n. 298, e secondo le norme fissate del regolamento approvato con Regi decreti 6 maggio 1911, n. 388, 13 luglio 1911, n. 730 e 14 febbraio 1918, n. 321. Ad esso saranno applicabili le norme generali vigenti a favore dei combattenti.

Art. 3.

I concorrenti, oltre che dall'avviso che in tempo debito sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, saranno individualmente informati dell'ammissione al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami. Speciale avviso di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 23 ottobre 1920.

Il ministro
SFORZA.

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto, presso il Ministero degli affari esteri, un concorso per dieci posti di addetto consolare.

Il concorso sarà regolato in base a quanto è disposto nel decreto Ministeriale in data odierna.

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte dall'aspirante su carta da bollo da due lire, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non più tardi del 15 febbraio prossimo venturo.

Le istanze ed i documenti giunti al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso non saranno accolti.

Le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita da cui risulti che l'età dell'aspirante non è minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

3° certificato di aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare, ed eventuali documenti relativi ai servizi prestati in guerra, alle ricompense ottenute e alle ferite riportate;

4° certificato, rilasciato da medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, che gli permette di affrontare qualunque clima.

A tal fine l'aspirante dovrà chiedere alla Direzione dell'ospedale militare locale, oppure al Comando di corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico, di essere sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra, in data del 25 giugno e 23 settembre 1903, nn. 350 e 321, sul servizio sanitario;

5° attestato di aver sempre tenuto buona condotta e di essere di civile condizione;

6° fedina criminale;

7° diploma di laurea in legge, ottenuto in una delle Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli Istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830; e

8° atti autentici (sul valore dei quali il Ministero degli affari esteri giudica inappellabilmente) comprovanti che l'aspirante dispone, sia in proprio, sia per assegno fattogli dai parenti o da altri della rendita annua di L. 3000.

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina ad addetto consolare, alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare d'avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

L'adempimento delle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande d'ammissione agli esami.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato riconosciuto non idoneo in due precedenti concorsi.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami, oltre la notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Gli esami verteranno sopra il diritto internazionale, sulle istituzioni di diritto e di procedura civile, sul diritto commerciale o marittimo, sul diritto costituzionale e sulle istituzioni di diritto amministrativo, sulle istituzioni di diritto e di procedura penale, sulla storia moderna, sulla geografia, sulla economia politica e sulle nozioni di statistica e sulla stenografia.

L'esame verterà altresì, nei modi prescritti dal regolamento sulla lingua francese, come pure sulla lingua inglese o sulla tedesca, a scelta del concorrente.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità, senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso, non potranno essere nominati in carriera.

Roma, 23 ottobre 1920.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 715;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2264;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario, con lo stipendio annuo di L. 8000, alle cattedre seguenti, nelle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici:

R. Scuola superiore di agricoltura di Milano:

1ª cattedra di bachicoltura e zoologia agraria.

R. Scuola superiore di agricoltura di Portici:

1ª cattedra di botanica (generale, sistematica ed agraria);
2ª cattedra di industrie agrarie.

I concorrenti devranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura) la loro domanda, in carta legale da L. 2, non più tardi del 31 gennaio 1921, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) una esposizione, in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo, o, comunque, esauriti in commercio;

d) l'atto di nascita, debitamente legalizzato;

e) l'attestato di cittadinanza italiana;

f) il certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziario, di data non anteriore a quella del presente decreto;

g) l'attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere e), f), g).

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche ed agli uffici postali e ferroviari e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito saranno preferiti coloro che siano invalidi ed orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 1° novembre 1920.

Il ministro
MICHELI.

2

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;

Decreta:

È aperto il concorso per i seguenti posti presso le RR. stazioni di prova agrarie e speciali sotto indicate:

R. stazione agraria sperimentale di Modena:

1° un posto per vice direttore, con lo stipendio di L. 7000, oltre le indennità caro viveri;

2° un posto di assistente, con lo stipendio di L. 5000, oltre le indennità caro-viveri.

R. stazione sperimentale di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno:

3° un posto di assistente, con lo stipendio di L. 5000, oltre le indennità caro-viveri.

Lo stipendio del vice direttore sarà accresciuto fino a L. 10,000, con quattro aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno; e quello di assistente si accrescerà fino a L. 7000, con quattro aumenti quinquennali di L. 500 ciascuno.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2 dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura - Div. IV), non più tardi del 15 febbraio 1921. Esse dovranno contenere l'indicazione della dimora del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la cultura scientifica del candidato. Fra i titoli saranno tenuti in conto particolare quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupano le singole stazioni.

I concorrenti dovranno inoltre presentare:

la laurea in scienze agrarie, in chimica e in scienze naturali, per il posto di cui al n. 1;

la laurea in scienze agrarie e in scienze naturali, per i posti di cui al n. 2 e al n. 3.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere b), c), d), e), f) e g), gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato, per gli ex-combattenti, dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto del limite di età per coloro che si trovino in servizio dello Stato da almeno un triennio.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con decreto Ministeriale con la qualità di straordinari, con cui rimarranno un biennio; trascorso il quale, in seguito ad ispezione Ministeriale e udita la Giunta per l'istruzione agraria, saranno assunti definitivamente in servizio con decreto Reale, oppure dispensati.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione ed il primo dei quattro aumenti quinquennali decorre dalla nomina definitiva.

Il concorso è per esami e per titoli. I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma presso il Ministero per l'agricoltura nella prima quindicina di marzo 1921.

A parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Al vice direttore ed agli assistenti, di nuova nomina, delle stazioni surricordate, saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione a quelle vigenti.

Le domande di ammissione ai presenti concorsi e i documenti che le corredano, debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione delle autorità politica e giudiziaria; e i documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), debbono avere data non anteriore al 1° dicembre 1920.

Roma, 16 novembre 1920

Il ministro
MICHELI.

2

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*